



COMUNE DI IRGOLI

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DI SEGRETERIA

www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 05 del 09.04.2019 Prot. n. 2371 del 15.04.2019

OGGETTO: **Approvazione aliquote TASI anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. Porcu Ignazio

Sono PRESENTI i Signori:

- Porcu Ignazio
- Ruiu Roberto
- Angioi Andrea
- Mulas Mario
- Puggioni Flora
- Valenti Maura
- Porcu Mario
- Floris Giovanni Paolo
- Mele Massimo
- Mulas Roberto
- Mulas Francesco

Sono ASSENTI i Signori:

- Cordone Antonello
- Fronteddu Pablo

Consiglieri in carica **n. 13** - Presenti 11- Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **dr.ssa Graziella Deledda**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – Amministrativa ha espresso parere: Favorevole

IL RESPONSABILE F.to **Rag. Francesco G. Floris**

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole

IL RESPONSABILE **F.to Rag. Francesco G. Floris**

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere

IL RESPONSABILE **Geom. Salvatore Bua**

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del settore servizi socio - culturali ha espresso parere:

IL RESPONSABILE **Dr.ssa Maria Grazia Canu**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi:
- la TARI, finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono tutti quei servizi, prestazioni, attività ed opere svolti dal Comune e rivolti a tutta la collettività indistintamente, dei quali tutti i cittadini risultano essere potenziali fruitori;
- il comma 676 della L. 147/2013 stabilisce che "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- le aliquote TASI deliberate dal Comune saranno applicate alla base imponibile considerata per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la Legge n. 208/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, che ha introdotto importanti novità in materia di tributi, tra le quali la sospensione, al comma 26, di eventuali aumenti di tributi e addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

- art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza - a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 24 giugno 2016, con cui si è provveduto a determinare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

ATTESO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 i servizi indivisibili e i relativi costi, per l'anno 2019, saranno coperti dalla Tasi, anche solo parzialmente;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2019 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016 e seguenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.06.2016 e ss. mm. ii., il quale all'articolo 5 comma 3 del Capitolo 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TASI.

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in € 45.000,00 al netto del gettito TASI stimato per le abitazioni principali;
3. di stabilire che:

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI	% DI COPERTURA
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 58.866,00	0,030 %
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 406.586,84	0,120 %
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 24.029,60	0,080 %
Servizi socio-assistenziali e cimiteriali	€ 857.514,53	0,340 %
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 239.602,46	0,070 %
Funzioni generali di amministrazione e gestione	€ 1.822.499,28	0,680 %
TOTALE	€ 3.409.098,71	1,320 %

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio 2019 che l'Amministrazione intende coprire, seppure solo parzialmente, con il gettito della TASI;

4. di fissare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote TASI:

<u>ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE</u>	
Cat. A1-A8-A9	1 per mille
<u>ALIQUOTA AREE EDIFICABILI</u>	
1 per mille	
<u>ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI</u>	
1 per mille	

5. di stabilire altresì che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU, ovvero:
 - 16 Giugno;
 - 16 Dicembre;
6. di dare atto che il contribuente dovrà provvedere al versamento del tributo in autoliquidazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ignazio Porcu

IL SEGRETARIO

F.to dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 15.04.2019

Il Resp. le del Servizio

F.to Rag. Floris Franco